



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 27/06/2013

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[X] –Urgente []

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L ANNO 2013

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 17:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio.

La seduta è pubblica.

Alle trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

FRANCHI FABIO	Presente	MARTELLINI LORENZO	Presente
BANDINI MARCO	Presente	MUSTICH MASSIMO	Presente
BELLACCI CARLO	Presente	NOSI GIOVANNI	Presente
BONCI CRISTIANO	Presente	PELLEGRINI SIMONE	Presente
BORRI CLAUDIO	Presente	PIA ANTONINO	Presente
CARBINI FRANCESCO	Presente	ROMOLI ANDREA	Presente
CARDINALI LEONARDO	Presente	SEGONI STEFANIA	Assente
CORSI DAVID	Presente	SORDI SILVIA	Assente
ERMINI CRISTINA	Presente	TESTA ANNALISA	Presente
LELLI RICCARDO	Presente	VILIGIARDI MAURIZIO	Presente
MAGRI MICHELE	Assente		

Totale presenti: 18

Totale assenti: 3

Delibera n. 37 del 27/06/2013

Il Sig. FABIO FRANCHI nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE,
assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.

Partecipano inoltre, ai sensi dell'art. 23 dello statuto comunale, gli Assessori

BETTONI DAMIANO []
CAMICIOTTOLI LAURA [X]
FABBRI BARBARA [X]

SEGONI FABRIZIO [X]
SPADACCIO MARCO [X]

Delibera n. 37 del 27/06/2013

Proposta n. 1703/2013

Servizio ENTRATE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2013

Per gli interventi ed il dibattito sull’argomento si rimanda alla registrazione audio allegata alla deliberazione successiva n.42

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l’art.13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ha istituito in via sperimentale l’IMU a decorrere dall’anno 2012 applicandola a tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014;

- il su indicato decreto rinvia a specifiche previsioni normative previste nel D.Lgs 504/92 istitutivo dell’ICI.

- il decreto legge 21 maggio 2013 n.54 art. 1 sancisce che è sospeso il versamento dell’acconto 2013 dell’imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, **esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;
- terreni agricoli di cui al comma 5 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- fabbricati rurali (sia abitativi sia strumentali all’esercizio dell’attività agricola) di cui ai commi 4 e 8 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

CONSIDERATO che, così come previsto dalla normativa citata:

- il presupposto dell’IMU, è il possesso di immobili (piena proprietà o altro diritto reale come avveniva per l’ICI);
- la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili ai fini dell’IMU è del tutto analoga a quella prevista per l’imposta comunale sugli immobili –ICI-;
- il calcolo dell’imposta (analogo a quello adottato per l’ICI) si basa sui coefficienti moltiplicativi delle rendite catastali, sempre rivalutate del 5% ed aumentate dei seguenti moltiplicatori:

Delibera n. 37 del 27/06/2013

-160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

-140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

-80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

-80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

-65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione di quelli classificati nella categoria D/5);

-55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

-135 terreni agricoli

-110 terreni agricoli condotti da coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola

- Il gettito IMU per l'anno 2013 è interamente versato al Comune, ad eccezione dei fabbricati classificati come D, **immobili ad uso produttivo**, il cui gettito con aliquota allo 0,76% spetta allo Stato (*lettera f, comma 380, articolo 1, legge 228/2012*), mentre la differenza va versata al Comune.

VISTO il D. Lgs. 446 del 15/12/1996, ed in particolare l'art. 52 e 59 limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale.

RILEVATO che nelle more della determinazione delle aliquote per l'anno 2013, si intendono vigenti le aliquote deliberate con delibera di C.C. n. 15/2013 e n.82/2012.

RILEVATO che occorre pertanto determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2013, secondo le disposizioni riportate dal citato decreto legge n. 201/2011 e dalla legge di conversione nonché dalle altre norme cui la stessa normativa fa rinvio.

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. come sopra convertito, ed in particolare del comma 6 art. 13, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

VISTI inoltre i commi 7 e 8 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, ed allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

ATTESO che per effetto delle previsioni normative del citato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, in base ai quali sono stati effettuati consistenti tagli alle risorse finanziarie degli enti locali, occorre assumere provvedimenti tributari in merito all'IMU.

CONSIDERATO che, sulla base di apposite analisi e simulazioni compiute dal Servizio Entrate, ed al fine di garantire un gettito che contempererà da un lato l'esigenza di calmierare il taglio apportato al Fondo di riequilibrio (che diventa fondo di solidarietà comunale) apportato dalla art. 16 c. 6 del dl

Delibera n. 37 del 27/06/2013

95/2012) e dall'altro che tenga conto della situazione economico sociale contingente, è stata valutata la possibilità di incremento di alcune categorie catastali.

RITENUTO pertanto congrua la seguente applicazione di aliquote :

ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL		0,92 per cento
ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:		
1)	<p>ABITAZIONE PRINCIPALE dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicato. Detta aliquota si applica anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> la ex casa coniugale del soggetto passivo che , a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione; allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. 	0,52 per cento
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto legge n. 557/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994	0,20 per cento
3)	Immobili locati ad uso abitativo (compreso usi gratuiti)	0,88 per cento
4)	Immobili cat. D (ad esclusione dei D/5)	0,92 per cento di cui 0,76 allo Stato e la differenza al Comune
5)	Immobili cat. D/5	1,06 per cento di cui 0,76 allo Stato e la differenza al Comune
6)	Immobili posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizio alla persona (asp)	0,38 per cento
7)	Immobili strumentali all'attività di impresa in regime start-up registratesi alla CCIAA dal 01-01-2012 per le categorie C1/C2/C3/D1/D7/D8	0,76 per cento

Delibera n. 37 del 27/06/2013

RITENUTO altresì stabilire nella misura di Euro 200 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1 ed alle lettere a) e b).

DATO ATTO che la suddetta detrazione (ma non l'aliquota ridotta) si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari.

RILEVATO che la suddetta detrazione da applicarsi secondo quanto previsto dal c. 10 art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ATTESO altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

PRECISATO che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

RITENUTO, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di IMU alla definizione di abitazione principale, disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lettera a) (ex casa coniugale di separato/divorziato) ed alla lettera b) (unità immobiliare posseduta da anziani o disabili) la presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti interessati, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune, comunicazioni da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicando gli immobili oggetto di agevolazione IMU dando atto che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini sarà applicata una sanzione di € 51, 00 di cui all'art. 14 comma 3 del D. Lgs. 504/1992; sono esonerati da tale adempimento i contribuenti che hanno presentato tale dichiarazione nel corso del 2012 e che non abbiano apportata alcuna variazione rispetto la condizione dell'anno scorso.

RITENUTO, altresì, sempre al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, disporre la presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti soggetti passivi titolari di immobili locati ad uso abitativo(compreso usi gratuiti), comunicazioni da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune stesso, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini sarà applicata una sanzione di € 51, 00 di cui all'art. 14 comma 3 del D. Lgs. 504/1992; sono esonerati da tale adempimento i contribuenti che hanno presentato tale dichiarazione nel corso del 2012 e che non abbiano apportata alcuna variazione rispetto la condizione dell'anno scorso.

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione sono allegare le deliberazioni con cui sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali.

Delibera n. 37 del 27/06/2013

VISTA la legge 64/2013 (conversione D.L. 35/2013) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali al 30 settembre.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 del TUEL che qui si allegano a costituirne parte integrante e sostanziale:

- il parere espresso dal Dirigente dell'Area 3 - SUPPORTO, in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere espresso dal Dirigente dell'Area 3 – SUPPORTO, in ordine alla regolarità contabile.

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso a maggioranza dalla 2^a commissione consiliare in data 25.6.2013 ai sensi dell'art. 29 del regolamento del C.C.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000.

VISTO il regolamento comunale di contabilità.

con voti favorevoli n. 12 (maggioranza) n.6 contrari (minoranza) su n.18 presenti e votanti, resi ed accertati come per legge

D E L I B E R A

1. **Di stabilire** le seguenti misure di aliquota ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2013.

ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL		0,92 per cento
ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:		
1)	ABITAZIONE PRINCIPALE dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicato. Detta aliquota si applica anche: a- la ex casa coniugale del soggetto passivo che , a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale: <ul style="list-style-type: none">• all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione; allo stesso	0,52 per cento

Delibera n. 37 del 27/06/2013

	regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.	
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto legge n. 557/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994	0,20 per cento
3)	Immobili locati ad uso abitativo (compreso usi gratuiti)	0,88 per cento
4)	Immobili cat. D (ad esclusione dei D/5)	0,92 per cento di cui 0,76 allo Stato e la differenza al Comune
5)	Immobili cat. D/5	1,06 per cento di cui 0,76 allo Stato e la differenza al Comune
6)	Immobili posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizio alla persona (asp)	0,38 per cento
7)	Immobili strumentali all'attività di impresa in regime start-up registratesi alla CCIAA dal 01-01-2012 per le categorie C1/C2/C3/D1/D7/D8	0,76 per cento

2. **Di dare atto** che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.
3. **Di stabilire** nella misura di Euro 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1 ed alle lettere a) e b).
4. **Di dare atto altresì:**
 - che la suddetta detrazione (ma non l'aliquota ridotta) si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
 - che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo non può superare la cifra di € 400,00;

Delibera n. 37 del 27/06/2013

- che per abitazione principale è da intendersi l'immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e che le pertinenze della stessa sono quelle esclusivamente classificate nelle categorie C/2 – C/6 – C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. **Di stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle** innovazioni apportate in materia di IMU alla definizione di abitazione principale, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui al punto 1 lettera a) (ex casa coniugale di separato/divorziato) e lettera b) (unità immobiliare posseduta da anziani o disabili) la presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti interessati, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune, comunicazioni da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, in cui siano indicati gli immobili oggetto di agevolazione IMU; sono esonerati da tale adempimento i contribuenti che hanno presentato tale dichiarazione nel corso del 2012 a cui non sia intervenuta alcuna variazione rispetto alla condizione dell'anno scorso.
 6. **Di stabilire** sempre al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, la presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti soggetti passivi di cui al punto 1-3) (immobili locati ad uso abitativo compreso usi gratuiti), comunicazioni da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune stesso; sono esonerati da tale adempimento i contribuenti che hanno presentato tale dichiarazione nel corso del 2012 a cui non sia intervenuta alcuna variazione rispetto alla condizione dell'anno scorso.
 7. **Di dare atto** che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini sarà applicata una sanzione di € 51, 00 di cui all'art. 14 comma 3 del D. Lgs. 504/1992.
 8. **Di confermare**, per l'anno 2013, quanto disposto con delibera GM 94/2006 in merito ai valori di riferimento delle aree edificabili.
 9. **Di dare mandato** al responsabile del servizio entrate affinché provveda all'invio del presente atto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D. L 201/2011, al Ministero Dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del D. Lgs 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
 10. **Di allegare** la presente deliberazione alla proposta di bilancio di previsione per l'anno 2013.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 37 del 27/06/2013

Con voti favorevoli n. 12 (maggioranza) n.6 contrari (minoranza) su n.18 presenti e votanti, resi ed accertati come per legge

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Delibera n. 37 del 27/06/2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 1703/2013

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 - ALIQUOTE E
DETRAZIONI-**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA
con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale allegata alla deliberazione n.42, conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

FABIO FRANCHI

SEGRETARIO COMUNALE

FABIO MARIA SACCA

Delibera n. 37 del 27/06/2013



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA'

Vista la Proposta n. 1703/2013, avente ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

- FAVOREVOLE**
 CONTRARIO con la motivazione:

San Giovanni Valdarno, lì 19/06/2013

**Sottoscritto dal Dirigente Area III
BENUCCI SUSANNA
con firma digitale**

Proposta n. 1703/2013



Commissione consiliare permanente N. 2
“Politiche finanziarie ed economiche, Risorse dell’Ente, Innovazione”
 (istituita con Deliberazione consiliare n 38 del 30/07/2009
 confermata con deliberazione consiliare n. 48 del 31/05/2011))

Seduta congiunta del 25.6.2013

In merito al seguente provvedimento:

proposta N.1703/2013

PUNTO 5 ODG: Imposta municipale propria - Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2013.(2^)

LA COMMISSIONE HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE a MAGGIORANZA
come segue:

NOMINATIVO	Presenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Assenti Alla votazione	Note e dichiarazioni di voto
BANDINI MARCO	X	X				
BONCI CRISTIANO	X	X				
BORRI CLAUDIO						
CORSI DAVID	X	X				
NOSI GIOVANNI	X	X				
TESTA ANNALISA						
ROMOLI ANDREA	X	X				
LELLI RICCARDO						
CARBINI FRANCESCO						
CARDINALI LEONARDO	X			X		
PELLEGRINI SIMONE						
MUSTICH MASSIMO	X			X		
PIA ANTONINO	X			X		
TOTALE VOTI	8	5		3		

f.to Il Presidente

David Corsi

f.to La Segreteria

San Giovanni Valdarno, 26.6.2013





COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERE DI CONSIGLIO N. 37 DEL 27/06/2013

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L ANNO 2013.**

Si attesta che l'Atto in oggetto è divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

La su estesa Deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguita, a norma dell'art 134 comma 4 T.U. del 18/08/2000 n. 267.

San Giovanni Valdarno, lì 07/08/2013

Il Segretario
SACCA FABIO MARIA
sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERE DI CONSIGLIO N. 37 DEL 27/06/2013

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L ANNO 2013.**

Si attesta che l'Atto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione dal 12/07/2013 per 15.

San Giovanni Valdarno, lì 02/08/2013

L'addetto alla Pubblicazione
SACCA FABIO MARIA
sottoscritto con firma digitale